

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA




unicef

Erasmus+



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO



ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI FANTAPPIÈ"

Via Vetulonia, 44 – 01100 VITERBO - Tel. 0761/343161

Pec: vtic82900n@pec.istruzione.it E-mail: vtic82900n@istruzione.it

Codice Fiscale 80014890562 – Codice Univoco Scuola UF1EZ0 – Codice Meccanografico VTIC82900N

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4: Istruzione e ricerca
Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università. Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 – Next Generation Classroom – Ambienti
di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

Progetto: Nuovi spazi per la didattica – Modello Fanta DADA

Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-19976

CUP: I84D22003490006

I.C. - "LUIGI FANTAPPIÈ"-VITERBO
Prot. 0009602 del 23/11/2023
VI-2 (Uscita)

STIPULA DEL CONTRATTO

*PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI – TINTEGGIATURA PORTE SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA I GRADO FUNZIONALE ALLA D.A.D.A.*

*Affidamento diretto fuori MEPA tramite richiesta formale di preventivi inferiore ai 140.000 euro ai
sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 in conformità con la L. 108/2021 e il
D.l. 28 agosto 2018, n. 129*

SIMOG CIG: A02AE65F10

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE:

Istituto: I.C. LUIGI FANTAPPIÈ DI VITERBO
Via/Piazza: VIA VETULONIA, 44
PEO: vtic82900n@istruzione.it
PEC: vtic82900n@pec.istruzione.it
Cod. Fiscale: 80014890562
Codice univoco: UF1EZ0

OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE:

Ditta: PAOLO MARSELLA
Via/Piazza: VIALE TRENTO 20/B
PEO: pabloamblista@gmail.com
P. IVA: 02390010565
Codice Fiscale: MRSPLA82A21H501G



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE

- Questa stazione appaltante ha avviato una procedura di affidamento diretto a mezzo richiesta preventivi a diversi operatori economici individuati attraverso indagine conoscitiva di mercato;
- Il valore stimato dell'appalto, da porre a base d'asta, in euro 3.300,00 al netto dell'IVA 22%;
- In data 14/11/2023 risultava pervenuta l'offerta dell'operatore economico invitato;
- Di quest'ultimo veniva esaminata la regolarità della documentazione prodotta e il valore economico dell'offerta prodotta.

PRESO ATTO che dall'esame complessivo della documentazione prodotta e dal valore economico dell'offerta n. 9274 di euro 3.300,00 al netto dell'IVA del 22% la stessa risulta congrua e coerente con le esigenze della scuola

VISTA la determina affidativa prot. n. 9584 del 22/11/2023;

DÀ LUOGO AL PRESENTE CONTRATTO IN FORMA PRIVATA

Art. 1: Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è la fornitura di piccoli adattamenti edilizi così come da preventivo prot. n. 9274 del 14/11/2023 intesi come tinteggiatura di n. 22 porte collocate presso la scuola primaria e secondaria di I grado.

Art. 2: Valore economico

Il valore del presente atto, desunto dalla offerta economica, è definito in euro 3.300,00 al netto dell'IVA del 22%.

Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente la fornitura.

Art. 3: Esecuzione dell'appalto

1. L'Affidatario si impegna espressamente a:

- a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
- c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti dell'Istituto;
- d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;

2. I lavori devono essere eseguiti a regola d'arte, avendo cura di utilizzare vernici atossiche, completamente ecologiche e certificate a base d'acqua.



Le lavorazioni dovranno svolgersi solo ed esclusivamente con le porte montate (sia lato interno che esterno) senza intervenire sull'integrità della struttura esistente.

3. L'Affidatario dovrà eseguire l'Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.
4. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Affidatario il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, l'Affidatario si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell'Amministrazione e senza ritardo, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH.

Art. 4: Modifiche

Eventuali disposizioni aggiuntive, modificazioni, chiarimenti, spostamenti, cambi di destinazione o quant'altro dovesse essere ritenuto necessario, in aggiunta o a parziale modifica a quanto previsto nel preventivo, ove ritenute necessarie, sono contenute nel presente contratto.

Art. 5: Durata del contratto e termine massimo di esecuzione

L'esecuzione integrale dei lavori deve avvenire entro il 31.01.2024, prediligendo il periodo della sospensione delle attività didattiche per l'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, l'affidatario non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora i piccoli adattamenti edilizi, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 6: Pagamenti

1. Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà in un'unica soluzione esclusivamente al completamento dell'esecuzione dello stesso, a fronte del rilascio di regolare fattura elettronica, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di "split payment", ed in seguito all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. La fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo di Gara) e al CUP (Codice Unico di Progetto).
3. Non saranno effettuati pagamenti parziali.
4. Suddetto pagamento avverrà, salvo cause di forza maggiore (mancato rimborso da parte del Ministero) entro 60 giorni dalla data di accettazione della fattura.
5. Non saranno effettuate anticipazioni di cassa.
6. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate.



Art. 7: Frazionamento dei pagamenti

È escluso qualsiasi frazionamento del pagamento, in termini di anticipi o ratei, anche in presenza di consegna parziale. Non saranno accettate fatture emesse a qualsiasi titolo prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 8: Cessione del credito

È fatto divieto all'affidatario di cedere il credito derivante dal presente atto.

Art. 9: Obblighi di riservatezza


L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Art. 10: Responsabilità per infortuni e danni

1. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi.
5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
6. L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione dei piccoli adattamenti edilizi e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 11: Penali

1. Fatta salva la responsabilità dell'Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere all'Istituto la penale dello 0,3 (0/tre) per mille dell'intero importo dell'affidamento per ogni giorno di ritardo nella realizzazione del progetto, in base alla scadenza massima fissata nell'articolo 5 del presente Contratto.



2. L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'Istituto verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
4. L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 12: Subappalto

È vietato ogni tipo e forma di sub-appalto.

Art. 13: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 14: Cauzione

Non sarà richiesta garanzia definitiva.

Art. 15: Recesso

La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera raccomandata a.r.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

Art. 16: Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto all'affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. cit.

Art. 17: Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato contestualmente mediante scrittura privata in forma cartacea con firma digitale della stazione appaltante e dell'operatore economico affidatario.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico all'Autorità per legge.

Art. 18: Clausola Risolutiva Espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il contraente operatore economico dichiara di essere a conoscenza che la stipula deve intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di



esecuzione della stessa, nel caso in cui:

- Le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023 risultassero negative anche in una sola delle verifiche stesse.
- La consegna e l'esecuzione dei lavori non avvenissero integralmente nei modi, nei tempi e con le modalità previste.
- Anche una sola delle autodichiarazioni presentate risultasse non corrispondente in sede di verifica ex post da parte del verificatore della conformità.

La presente clausola viene espressamente accettata.

Art. 19: Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Comprensivo Luigi Fantappiè sito in Via Vetulonia, 44, Codice fiscale 80014890562.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario è nominato quale «*Responsabile del trattamento*» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «**GDPR**») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire i piccoli adattamenti edilizi oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.
3. Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessari all'esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al d.lgs. n. 196/2003, come riformato dal d.lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «**Codice della Privacy**»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto.
5. Il Responsabile si impegna altresì a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («*privacy by design*»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («*privacy by default*»).
6. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Art. 20: Foro di competenza.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Viterbo.

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Letto, approvato e sottoscritto

L'Operatore Economico

Sig. Paolo Marsella

Il R.U.P. Dirigente Scolastico

Dott.ssa Valeria Monacelli

Viterbo, 23/11/2023